

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REPLICA

La dichiarazione di sospensione è del tutto legittima

Forzato il significato della pronuncia di sospensione. Sull'iscritto raggiunto da una misura di sicurezza, detentiva o no, la dichiarazione cessa i suoi effetti nel momento in cui cessa la misura di sicurezza. Sulla stampa teramana si è gettato discredito sull'operato dell'Ordine e si è fatta disinformazione. Proprio alla vigilia delle elezioni.

di Maurizio Manera

Presidente uscente Ordine dei Veterinari di Teramo

Per diritto di replica e per correttezza d'informazione ho scritto al giornale "La Città" di Teramo, puntualizzando il significato della dichiarazione di sospensione, una forma di azione disciplinare che il nostro ordinamento attribuisce all'Ordine. La mia replica è stata pubblicata, anche se parzialmente, permettendomi di ristabilire la verità su un articolo fuorviante già nel titolo: "Condannato dall'Ordine prima del Tribunale". Per il giornale, che si limitava a riportare la campana dell'avvocato difensore, la

dichiarazione di sospensione adottata nei confronti di un mio iscritto sarebbe stata "del tutto arbitraria e illegittima". E sempre, a detta dell'avvocato, avrebbe causato danno economico per inattività, se non che, sull'iscritto non gravava nessuna effettiva interdizione all'esercizio professionale.

Nella mia replica ho contestato quanto pubblicato, in quanto la sospensione è stata dichiarata di diritto, come comunicato al diretto

interessato, ex art. 43 del Dpr. 221/50 (il regolamento esecutivo della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie). Il provvedimento adottato ha prescisso dalla volontà e discrezionalità del Consiglio Direttivo, essendosi quest'ultimo limitato a dichiarare la sospensione del sanitario in questione, avendo avuto conferma dalla Procura competente della sussistenza di una delle evenienze previste dal Dpr 221/50 (nel caso in questione la custodia cautelare). L'iscritto aveva trascorso settanta giorni di carcere, in assenza di una sentenza di condanna, "per malintesi ed equivoci", secondo l'avvocato difensore del collega, e "attualmente risulta essere soltanto indagato e nei suoi confronti è stata anche emessa ordinanza di custodia cautelare che, a seguito di interrogatorio, è stata immediatamente revocata". L'avvocato aveva diffidato l'Ordine ad annullare la sospensione ma, la misura,

L'Ordine replica
l'avvocato ribatte
sulle date
ma il veterinario
può tornare subito
a lavorare

era già cessata, perché a far data dal giorno di scarcerazione, nessuna sospensione era più operativa in capo all'iscritto. Ho infatti chiarito come la sospensione *ope legis* rechi già nel dispositivo l'indicazione della cessazione degli effetti.

Citando testualmente la parte finale dell'articolo 43: "La sospensione è dichiarata dal Consiglio. Il Consiglio può pronunciare sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammunito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni. Nei casi previsti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata" Questa circostanza, chiaramente riportata nella comunicazione al diretto interessato, gli ha consentito di riprendere immediatamente la sua attività professionale, senza che il Consiglio Direttivo abbia dovuto riunirsi per la revoca della deliberazione di sospensione. In estrema sintesi, al momento della cessazione delle cause del provvedimento, il sanitario precedentemente sospeso ha riacquisito automaticamente il diritto a esercitare l'attività professionale.

A rendere ulteriormente necessaria la mia replica è stato l'insistito richiamo, nel testo dell'articolo, all'imminente rinnovo dell'Ordine. Alla vigilia delle elezioni, è stato necessario controbattere a una iniziativa evidentemente nociva ad un sereno clima elettorale. ●

CODICE DEONTOLOGICO DEL MEDICO VETERINARIO

Procedimenti disciplinari tra vecchia e nuova deontologia

L'entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico ha portato con sé alcuni dubbi sulla sua applicazione ai procedimenti disciplinari in corso e a quelli ancora da avviare. Analisi della successione delle leggi, il *tempus regit actum*, e del principio dell'irretroattività della legge penale: *nullum crimen sine lege poenali previa*.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

Il nuovo Codice Deontologico è il risultato di integrazioni e correttivi che, oltre ad essere un segno di attenzione e vitalità della categoria, lo hanno reso certamente più circoscritto e rigoroso rispetto alle condotte che si intendono perseguire, ed è facile comprendere come questa circostanza meglio risponda alle esigenze processuali degli Ordini. Dalla sua entrata in vigore, il 20 giugno, il Codice ha subito suscitato numerosi quesiti per sapere quali fossero, tra vecchie e nuove, le previsioni deontologiche giuste da applicare.

Per risolvere i dubbi sorti in riferimento alla successione nel tempo delle norme disciplinari devono richiamarsi due principi generali dell'ordinamento giuridico: quello dell'irretroattività della legge, che stabilisce che nessuna nuova regola debba avere effetto sul passato, e che è consacrato nell'art. 11 delle Preleggi per il quale: "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" e quello, del quale il primo costituisce espressione, del *tempus regit actum*, per effetto del quale la disciplina giuridica relativa a determinati fatti va individuata nel momento in cui tali fatti si realizzano.

La prima significativa esplicitazione normativa del principio giu-